Rating di legalità: il nuovo regolamento AGCM e gli impatti operativi per le imprese

Il nuovo regolamento AGCM sul *rating* di legalità è entrato in vigore il **16 marzo 2026**, in sostituzione della disciplina del 2020.	
Novità di maggiore impatto	Rilevano, tra l'altro, la durata del *rating* portata a **tre anni**, l'ampliamento del perimetro delle cause ostative, il rafforzamento degli obblighi dichiarativi e una marcata distinzione tra **requisiti obbligatori** (punteggio di una stella) e **requisiti premiali** (fino a tre stelle).
Vantaggi per le imprese	Beneficio **reputazionale**, maggiore appetibilità sui **mercati esteri** (l'attestato di attribuzione del *rating* verrà rilasciato anche in **lingua inglese**) e, per espressa previsione normativa, agevolazione nella **concessione di finanziamenti** da parte della **P.A.** (con preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo o la riserva di quota delle risorse finanziare allocate) e in sede di **accesso al credito bancario** (riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento). Il *rating* opera anche come elemento di sintesi e di **rappresentazione esterna** della **qualità** dell'assetto organizzativo dell'impresa.

Presupposti di accesso

Rimangono ferme le condizioni cumulative di accesso già note: sede operativa nel territorio nazionale, fatturato minimo pari a euro 2 milioni e iscrizione da almeno due anni nel Registro delle imprese ovvero nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Il nuovo regolamento, dunque, interviene in modo più penetrante sui presupposti sostanziali per l'attribuzione, il mantenimento e il rinnovo del *rating*.

Novità regolamentari di immediato interesse per le imprese

- **Durata del *rating* estesa da due a tre anni.** L'estensione temporale riduce, almeno in parte, l'onere amministrativo connesso ai rinnovi e aumenta la spendibilità del titolo nell'ambito dei rapporti commerciali, bancari e con la Pubblica Amministrazione.
- **Distinzione più netta tra requisiti obbligatori e requisiti premiali.** Il regolamento chiarisce con maggiore precisione quali presupposti siano necessari per l'ottenimento del punteggio minimo (una stella) e quali elementi, invece, consentano l'incremento progressivo del *rating* (fino a tre stelle).
- **Ampliamento del perimetro delle cause ostative di natura penale e 231.** Assumono rilievo non solo sentenze di condanna definitive, patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) e misure cautelari o di prevenzione, ma anche ulteriori reati e illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5).
- **Estensione delle violazioni consumeristiche e concorrenziali rilevanti.** In materia di pratiche commerciali scorrette il perimetro non è più circoscritto alle fattispecie relative ai rischi per salute e sicurezza di consumatori e minori; assumono inoltre rilievo i provvedimenti sanzionatori per abuso di dipendenza economica (art. 6).
- **Previsione di soglie di irrilevanza per alcuni debiti e accertamenti amministrativi.** Sul piano tributario, contributivo e assicurativo non rilevano le violazioni entro lo 0,5% del fatturato, sino a un massimo complessivo di euro 50.000; in materia di salute e sicurezza non assumono rilievo gli accertamenti di importo non superiore a euro 1.200, elevati a euro 3.600 in caso di pluralità di accertamenti (art. 7, 8).
- **Rilevanza dei provvedimenti interdittivi ANAC.** Rilevano i provvedimenti interdittivi adottati in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici (art. 9).
- **Nuovo requisito premiale in sede di rinnovo.** Costituisce elemento di valore il fatto che l'impresa abbia già ottenuto il rinnovo del *rating* per almeno tre volte consecutive.
- **Rafforzamento degli obblighi dichiarativi e delle conseguenze in caso di omissioni o irregolarità informative.** Il contenuto delle attestazioni rese dall'impresa risulta più ampio e più sensibile sotto il profilo sanzionatorio; assume particolare rilievo il divieto di presentare una nuova domanda prima del decorso di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza di un eventuale motivo ostativo.

Cause ostative e aree di rischio da presidiare

- **Profili penali, prefettizi e giudiziari.** Rilevano sentenze di condanna, misure di prevenzione e misure cautelari concernenti specifici reati e illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/2001, adottati nei

confronti dell'impresa o di soggetti apicali, tra cui amministratori, direttore generale, direttore tecnico e soci persone fisiche titolari di partecipazioni di controllo o di maggioranza.

- **Reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.** Per alcune fattispecie, il nuovo regolamento attribuisce rilievo ostativo anche al solo esercizio dell'azione penale, anticipando in modo significativo la rilevanza dello stato di eventuali procedimenti penali in corso.
- **Illeciti concorrenziali e consumeristici.** Assumono rilievo i provvedimenti sanzionatori in materia antitrust, le pratiche commerciali scorrette e l'abuso di dipendenza economica, con impatto diretto soprattutto per imprese operanti in mercati regolati o caratterizzati da reti distributive complesse.
- **Profili fiscali, contributivi, assicurativi e relativi a finanziamenti pubblici.** L'impresa deve verificare in via preventiva la propria esposizione debitoria e l'eventuale esistenza di violazioni che possano assumere rilievo ostativo oltre le soglie di irrilevanza espressamente previste.
- **Salute e sicurezza sul lavoro e provvedimenti interdittivi ANAC.** Restano rilevanti gli accertamenti in materia di sicurezza non rientranti nelle soglie di esenzione, nonché i provvedimenti interdittivi adottati in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici.

Requisiti premiali e valorizzazione del Modello 231

Il regolamento continua a valorizzare le scelte organizzative che denotano un elevato *standing* di "legalità aziendale". In tale prospettiva, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 conserva un rilievo premiale significativo, purché sia effettivamente attuato.

- **Modello 231 effettivamente implementato.** In chiave applicativa, la spendibilità del presidio 231 richiede coerenza applicativa, tra cui mappatura dei rischi, protocolli, flussi informativi e sistemi di controllo.
- **Presenza di Codice etico, Organismo di Vigilanza e sistema disciplinare.** Tali elementi rafforzano la credibilità dell'impresa in ordine alla corretta applicazione del modello organizzativo e ne rendono più agevole la valorizzazione in sede di domanda o rinnovo.
- **Tracciabilità dell'adozione del modello e della sua applicazione.** È opportuno che l'impresa sia in grado di documentare la data di adozione, organo deliberante, aggiornamenti intervenuti e stato di effettiva attuazione del modello.

Ne consegue che, per le imprese già dotate di un **modello organizzativo 231**, la domanda di *rating* può rappresentare **un'occasione di valorizzazione esterna di una efficace *governance* interna**; per le imprese che ne sono ancora prive, l'istituto del *rating* può costituire invece **un'opportunità** di colmare eventuali lacune di *governance* e *compliance* prima della presentazione della domanda.

Benefici applicativi per l'impresa a seguito dell'ottenimento del *rating*

- **Reputazione e trasparenza verso il mercato.** Il *rating* contribuisce a qualificare l'impresa quale operatore affidabile sotto il profilo della legalità e della correttezza gestionale, con ricadute positive nei rapporti con clienti, partner, Pubblica Amministrazione, istituti finanziari e stakeholder.
- **Rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Il possesso del *rating* può, infatti, assumere rilievo nei rapporti con i soggetti pubblici, anche quale indice di affidabilità e di adeguatezza dei presidi di compliance dell'operatore economico.
- **Finanziamenti pubblici e accesso al credito.** Il *rating* è suscettibile di essere valorizzato nei procedimenti di concessione di finanziamenti pubblici e nella valutazione del merito creditizio, con potenziali effetti favorevoli sui tempi istruttori e sulle condizioni applicate.
- **Spendibilità.** In presenza di un sistema di compliance strutturato, il *rating* opera anche come elemento di sintesi e di rappresentazione sul mercato della qualità dell'assetto organizzativo dell'impresa.

Checklist immediata per amministratori, *general counsel* e funzioni *compliance*

- **Verificare l'assenza di cause ostative.** È opportuno effettuare uno screening preventivo dei procedimenti e dei provvedimenti rilevanti in capo alla società e ai suoi soggetti apicali.
- **Predisposizione di idonea documentazione.** Le dichiarazioni rese in sede di domanda devono essere supportate da una documentazione interna coerente, aggiornata e prontamente verificabile.
- **Valutare la tenuta del Modello 231 e degli altri presidi organizzativi.** La mera esistenza formale del modello non è sufficiente se non accompagnata da una effettiva attuazione ed implementazione.
- **Monitorare in anticipo le pratiche del rinnovo.** La nuova durata triennale non elimina la necessità di un monitoraggio continuo dei requisiti di mantenimento, soprattutto alla luce delle ricadute premiali riconnesse ai rinnovi consecutivi.
- **Impostare la domanda come processo di compliance, non come mero adempimento amministrativo.** La domanda di accesso o mantenimento del *rating* di legalità dovrebbe essere gestita come occasione di verifica e/o aggiornamento del sistema di compliance interno dell'impresa.

Lo **Studio legale commerciale Cartwright - Pescatore** e lo **Studio legale Dalaiti** sono ovviamente a disposizione per qualsiasi approfondimento e per fornire ai propri Clienti una assistenza completa in materia.